



COMUNICATO UFFICIALE N. 34/L - 17 LUGLIO 2019

34/70

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 20 A della F.I.G.C., pubblicato in data 12 Luglio 2019:

Comunicato Ufficiale n. 20 A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 40, comma 3 *bis*, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di modificare l'art. 40, comma 3 *bis* delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 17 Luglio 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

.....*Omissis*.....

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il **31 dicembre** di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

.....*Omissis*.....
